

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 2254/2026 del 17 aprile 2026

La Sig.ra **Giorgia Coluccini** (CF. CLCGRG06R60F023A), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTE

nei confronti de

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato

e

CINECA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3, Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)

e

Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università della Campania "L. Vanvitelli", Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Grecia", Università degli studi di Chieti - Pescara, Università degli studi della Calabria, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Genova, Università degli studi dell'Insubria, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi del Molise, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi del Piemonte Orientale, Università degli studi Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi del Salento, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Trento,

Università degli studi di Udine, Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi Rettori
“pro-tempore”, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

nonché nei confronti di

DI MARCO SIMONE, in NONE (10060 -TO), VIA PIETRO SOLA 1 (ammesso a Pisa)
STEFANI ALESSANDRA, in SANTA MARIA A MONTE (56020 -PI), VIA DON ORESTE
NUTI 1 (ammesso a Pisa)

Eventuali controinteressati

La Sig.ra **Giorgia Coluccini** ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con il ricorso del
seguito tenore letterale:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

La Sig.ra **Giorgia Coluccini** (CF. CLCGRG06R60F023A), rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all’originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all’art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l’indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRE

nei confronti de

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del
Ministro “pro-tempore”, domiciliato “ex lege” presso l’Avvocatura Generale dello Stato

e

CINECA, in persona del suo Presidente “pro-tempore”, nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3,
Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)

e

Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di
Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università della
Campania “L. Vanvitelli”, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro

"Magna Grecia", Università degli studi di Chieti - Pescara, Università degli studi della Calabria, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Genova, Università degli studi dell'Insubria, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi del Molise, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi del Piemonte Orientale, Università degli studi Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi del Salento, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Trento, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi Rettori "pro-tempore", domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

nonché nei confronti di

DI MARCO SIMONE, in NONE (10060 -TO), VIA PIETRO SOLA 1 (ammesso a Pisa)
STEFANI ALESSANDRA, in SANTA MARIA A MONTE (56020 -PI), VIA DON ORESTE
NUTI 1 (ammesso a Pisa)

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento **di non ammissione della odierna istante** al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di PISA o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, previo accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al predetto semestre, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- B) del provvedimento di intervenuta decadenza dalla immatricolazione/iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Pisa o le altre indicate in epigrafe, per l'a.a. 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- C) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- D) della graduatoria nazionale di merito nominativa afferente di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), pubblicata in data 8 gennaio 2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;

- E) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 10 dicembre 2025, pubblicati in data 23 dicembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- F) dell'esito degli esami di profitto relativi a Chimica e propedeutica biochimica, a Fisica ed a Biologia dell'appello del 20 novembre 2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti;
- G) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1115/2025 pubblicato in data 22 dicembre 2025 ed allegati;
- H) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 754 del 20-10-2025;
- I) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 557 del 04-08-2025;
- J) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 7 agosto 2025, n. 600 ed allegati;
- K) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 luglio 2025, n. 454 ed allegati;
- L) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 20 giugno 2025, n. 431 ed allegati;
- M) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 maggio 2025, n. 418 ed allegati;
- N) del parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 14 maggio 2025, limitatamente agli articoli 4 e 8 ai sensi degli articoli 4, comma 3, primo periodo, e 5, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71;
- O) delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;
- P) della nota integrativa alle "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026";
- Q) della nota prot. n. 3733 del 18 febbraio 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto il potenziale formativo deliberato dagli organi accademici degli atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026;
- R) della nota ministeriale n. 12734 del 24 giugno 2025 - che ha riaperto, per le Università statali, i termini per l'acquisizione del predetto potenziale formativo, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) - nonché della nota ministeriale, prot. n. 14002 dell'11 luglio 2025 che ha differito i termini in discorso e la nota ministeriale, prot. n. 14569 del 19 luglio 2025, di ulteriore proroga dei termini stessi;
- S) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assunto al repertorio atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025, sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei

- laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- T) delle risultanze del Tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca in data 28 luglio 2025 - con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali), per l'anno accademico 2025/2026 – nonché la correlata nota ministeriale prot. 16009 del 6 agosto 2025, con cui è stato comunicato, ai componenti del Tavolo stesso, l'intervenuto incremento del potenziale formativo degli Atenei relativamente al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, a.a. 2025-2026;
- U) della potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- V) dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 e ss.mm.ii.;
- W) del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2025/2026, comunicato dallo Stato Maggiore della Difesa con nota recante protocollo in ingresso n. 8417 del 18 aprile 2025;
- X) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

Con la **Legge 14 marzo 2025, n. 26** – Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria – sono state completamente riformate (per l'ennesima volta !) le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

In particolare, l'art. 2 della predetta legge delega ha previsto, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea de quo sia libera;
- d) che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
- g) che vengano individuate le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

Con il **Decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71** (GU 16/05/2025; in vigore 17/05/2025) – Disciplina delle nuove modalità di accesso – si è data attuazione alla predetta legge delega, prevedendo che tutti gli studenti possono iscriversi al primo semestre del corso di laurea de quo senza alcuna prova preselettiva o verifica delle conoscenze.

L'ammissione al secondo semestre viene subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti

per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

Le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con decreti ministeriali.

In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

Con il **D.M. 30 maggio 2025, n. 418** – sono state definite le modalità di iscrizione ed accesso al “semestre filtro” e alla contemporanea iscrizioni ai corsi affini, la durata del semestre filtro (dal 1° settembre al 30 novembre 2025), gli insegnamenti di cui si compone per un totale di 6 crediti formativi (CFU) ciascuno (Chimica e propedeutica biochimica; Fisica; Biologia); .

Con tale decreto è stato previsto, inoltre, che le università disciplinano, nell'esercizio della propria autonomia, la metodologia didattica per l'erogazione delle attività formative e adeguano i piani di studio al fine di erogare i predetti insegnamenti; nonché l'obbligatorietà della frequenza.

Secondo l'art. 5 del predetto decreto, gli esami di profitto dei tre insegnamenti si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro.

Lo studente ha a disposizione, al termine delle attività formative, due appelli per ciascun insegnamento.

Ciascuna prova d'esame è consistita nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) a risposta multipla e sedici (16) a risposta con modalità a completamento.

Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascun insegnamento è assegnato un tempo pari a 45 minuti.

Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria, il punteggio è stato attribuito come segue: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta omessa; meno 0,10 (- 0,10) punti per ogni risposta errata (così come corretto dal Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025).

Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

In base a tale decreto allo studente era stata riconosciuta la possibilità di rinunciare alla votazione ottenuta in ciascun esame per poterlo sostenere nuovamente all'appello successivo del medesimo semestre filtro, ma – come si vedrà più avanti – tale disposizione ha subito una radicale modifica.

Sempre lo stesso decreto, conformemente alle disposizioni normative primarie, aveva previsto che solo gli studenti che avevano ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) potevano accedere alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi, ma - come si vedrà più avanti – anche tale disposizione ha subito una radicale modifica.

Secondo quanto previsto dall'allegato 2 di tale decreto, ciascuna prova di esame si compone di trentuno (31) domande, di cui quindici (15) domande a risposta multipla e sedici (16) domande a risposta con modalità a completamento.

Per ciascuna delle domande a risposta multipla gli studenti hanno avuto a disposizione cinque opzioni di risposta, una sola delle quali corretta.

Per le domande a risposta con modalità a completamento gli studenti hanno avuto a disposizione uno spazio bianco in cui inserire la parola mancante. Una sola era la parola corretta.

Per lo svolgimento di ciascuna prova di esame è stato assegnato un tempo pari a 45 minuti e sono stati previsti 15 minuti di intervallo tra una prova e l'altra.

La procedura ha previsto (coppie di) etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica dello studente precompilata contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame.

In ciascun appello, prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione di esame ha proceduto all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate e, quindi, alla consegna dei plichi per l'esame a ciascun candidato.

Ogni plico ha contenuto: a) i fogli con le domande relative a ciascuna prova di esame recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla minuta; b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico; c) un foglio sul quale è apposto il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'università e dell'insegnamento a cui si riferisce ciascuna prova d'esame.

Il testo originario del punto 16 del secondo allegato è stato modificato dal successivo Decreto Ministeriale n. 754 del 20-10-2025 nel modo seguente (in corsivo il testo sostituito, in neretto le modifiche): *“Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo all'inizio di ciascun appello, appone una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica. Lo studente provvede ad apporre le altre tre etichette, al termine di ciascuna prova d'esame, una su ciascun modulo* risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle *etichette della coppia scelta* **quattro etichette**. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica *e al modulo* **e a ciascun modulo** risposte.

A conclusione di ~~queste operazioni~~ **ciascuna prova di esame**, lo studente inserisce ~~la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno~~ **il modulo risposte, con attaccata l'etichetta adesiva di associazione**, nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo.”

Con il **D.M. 20 giugno 2025, n. 431** sono state stabilite le date degli appelli: primo appello 20 novembre 2025, ore 11:00; secondo appello 10 dicembre 2025, ore 11:00.

Con il **D.M. 16 luglio 2025, n. 454** sono stati stabiliti i criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità di assegnazione sedi, ma – come si vedrà più avanti – il sistema è stato radicalmente modificato.

In particolare, l'art. 1 aveva previsto che la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia dovesse essere redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

L'art. 2 prevedeva che l'ammissione degli studenti al secondo semestre dovesse essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre

Tale punteggio doveva essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame.

Inoltre, era stato previsto che gli studenti che non avevano conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo, non venivano inseriti nelle predette graduatorie di merito.

In base a quanto previsto dall'allegato 1 del predetto decreto, originariamente, la pubblicazione della graduatoria redatte con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, secondo l'ordine di preferenza indicato, era prevista per il 12 gennaio 2026, con l'obbligo di immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 16 gennaio 2026.

Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione degli studenti nei termini, dovevano essere utilizzati per le successive immatricolazioni a partire dal giorno 21 gennaio 2026.

A partire dallo stesso giorno, gli studenti non immatricolabili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato, potevano procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili residuali fino al giorno 23 gennaio 2026, provvedendo all'immatricolazione, a pena di decadenza, entro il giorno 29 gennaio 2026.

La graduatoria si sarebbe definita in data 3 febbraio 2026 e gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sarebbero stati utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo.

Con il **D.M. 7 agosto 2025, n. 600** venivano definiti e ripartiti tra i vari atenei i posti disponibili.

Tale sistema congeniato dal Ministero, in considerazione dell'esito disastroso verificatosi a seguito dell'espletamento delle due sessioni di esami, è stato radicalmente modificato – in corso d'opera

– con il **D.M. 22 dicembre 2025, n. 1115.**

Infatti, l'originario sistema di accesso era subordinato al superamento di tutte e tre le prove del semestre filtro, con conseguimento dei relativi CFU e con una soglia minima fissata in 18/30 per ciascun esame.

Tuttavia, il numero di candidati che hanno raggiunto la soglia delle tre sufficienze è risultato nettamente inferiore ai posti disponibili: per il corso di laurea in Medicina, il dato complessivo risultante dai due appelli è stato di 7.188 studenti idonei, a fronte di 17.828 posti programmati (!)

Ebbene, con il Decreto Ministeriale n. 1115/2025, i criteri di accesso alla graduatoria sono stati modificati ex post, consentendo l'ingresso anche a candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte le materie.

In particolare, atteso che il precedente sistema prevedeva che gli studenti per partecipare al secondo appello dovevano rifiutare i voti ottenuti nel primo (anche se superiori a 18/30), il nuovo decreto introduce la facoltà di accettare i punteggi rifiutati al primo appello e di accettare o rifiutare il punteggio relativo agli esami del secondo appello, il tutto entro il termine del 27 dicembre 2025.

Alla luce di tale novità, il nuovo decreto ha previsto che la graduatoria si compone di nove sezioni, introducendo anche un coefficiente fisso ulteriore oltre al punteggio ottenuto agli esami, alle quali accedono gli studenti nel seguente ordine:

a) nella prima sezione vengono inseriti gli studenti che hanno tre esami superati senza rifiuti (punteggio graduatoria: $700 + \text{somma dei voti ottenuti nei test}$);

b) nella seconda, chi ha superato tre esami, ma il voto di uno di questi era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: $600 + \text{somma dei voti ottenuti nei test}$);

c) nella terza sezione, chi ha superato tre esami, ma il voto di due di questi era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: $500 + \text{somma dei voti ottenuti nei test}$);

d) nella quarta, chi ha superato tre esami, ma il voto di tutti e tre di questi era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: $400 + \text{somma dei voti ottenuti nei test}$);

e) nella quinta, chi ha superato solo due esami senza rifiuti (punteggio graduatoria: $300 + \text{somma dei voti ottenuti nei test superati}$);

f) nella sesta, chi ha superato solo due esami, ma il voto di uno di questi era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: $200 + \text{somma dei voti ottenuti nei test superati}$);

g) nella settima, chi ha superato solo un esame senza rifiuti (punteggio graduatoria: $100 + \text{voto dell'esame}$);

h) nell'ottava, chi ha superato solo due esami, ma il voto di entrambi era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: somma dei voti dei due esami);

i) nella nona chi ha superato solo un esame, ma il voto era stato ottenuto nel primo appello, prima rifiutato e poi accettato (punteggio graduatoria: voto dell'esame).

Secondo il predetto decreto, solamente gli studenti delle prime quattro sezioni sopra descritte (avendo superato i tre esami) sono assegnati, si possono immatricolare e accedono al secondo semestre, mentre gli studenti delle altre sezioni (avendo delle insufficienze in uno o più esami) vengono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi, accedendo al secondo semestre dei corsi di laurea, secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 1 e 2 del decreto.

In buona sostanza, secondo il nuovo sistema, tali studenti sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU), non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, a pena di decadenza.

Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si articolano in una prova per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame, che è valutata in trentesimi.

Le università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero.

Le prove sono organizzate dagli Atenei, nell'esercizio dell'autonomia universitaria e si devono concludere in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

Non solo tale decreto ha modificato, anzi stravolto completamente, l'originaria procedura di selezione ed ammissione, ma anche modificato i tempi ed i modi di compilazione della graduatoria.

Infatti, gli allegati di tale decreto hanno anticipato la pubblicazione della graduatoria all'8 gennaio 2026 (non più il 12 gennaio 2026), con il conseguente obbligo per lo studente di immatricolarsi/isciversi, a pena di decadenza, entro il giorno 14 gennaio 2026.

Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione/iscrizione dello studente nei termini, sono utilizzati per le successive assegnazioni a partire dal giorno 16 gennaio 2026.

Infatti, a partire dal giorno 16 gennaio 2026 e fino al giorno 19 gennaio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili/iscrivibili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili, ove residuino i posti.

Lo studente deve immatricolarsi/isciversi, a pena di decadenza, entro il giorno 24 gennaio 2026.

La graduatoria finale è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026.

Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo.

In buona sostanza, secondo questo sistema gli scorrimenti terminano il 28 gennaio (anziché il 3

febbraio) indipendentemente dall'esistenza di ulteriori posti disponibili.

L'odierna ricorrente iscriversi al semestre filtro presso l'Università di Pisa, riportava i seguenti punteggi negli esami ai quali ha partecipato, non entrando in graduatoria:

| APPELLO | Chimica e propedeutica biochimica | Fisica | Biologia |
|---------|-----------------------------------|--------|----------|
| I | 13 | 12 | 19 |
| II | 16 | 16 | 16 |

Conseguentemente, come di seguito si posizionava in graduatoria:

| Sezione | Punteggio | Posizione |
|---------|-----------|-----------|
| IX | 19,40 | 22.437 |

In base al punteggio ottenuto, la ricorrente non veniva ammessa al secondo semestre.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Come evidenziato nella narrativa in fatto il Decreto legislativo 15/05/2025, n. 71 prevedeva, all'art. 6 comma 1 che l'ammissione al secondo semestre fosse subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

Pertanto, con Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025 all'art. 7 si era previsto che solo gli studenti che avessero ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) potevano accedere alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso.

Ciò posto, l'originario sistema di accesso, così come previsto da fonti normative primarie, era subordinato al superamento di tutte e tre le prove del semestre filtro, con conseguimento dei relativi CFU e con una soglia minima fissata in 18/30 per ciascun esame.

Tuttavia, svoltosi il semestre filtro e le prove di esame in entrambi gli appelli con l'originario sistema, si è verificato che il numero di candidati che hanno raggiunto la soglia delle tre sufficienze è risultato nettamente inferiore ai posti disponibili: per il corso di laurea in Medicina, il dato complessivo risultante dai due appelli è stato di 7.188 studenti idonei, a fronte di 17.828 posti programmati (!)

Pertanto, il Ministero con il Decreto n. 1115/2025 ha cercato di rimediare al fallimento del nuovo sistema, consentendo l'ingresso in graduatoria anche a candidati che non avevano conseguito negli esami la sufficienza in tutte le materie.

In particolare, atteso che il precedente sistema prevedeva, peraltro in modo illegittimo, che gli studenti per partecipare al secondo appello dovessero rifiutare i voti ottenuti nel primo (anche se superiori a 18/30), il nuovo decreto ha introdotto la facoltà di accettare i punteggi rifiutati al primo appello e di accettare o rifiutare il punteggio relativo agli esami del secondo appello, il tutto entro il termine del 27 dicembre 2025.

Alla luce di tale novità, il nuovo decreto ha previsto che la graduatoria si compone di nove sezioni, introducendo anche un coefficiente fisso ulteriore oltre al punteggio ottenuto agli esami, alle quali accedono gli studenti nell'ordine indicato nella parte in fatto del presente ricorso.

Ebbene, è tale previsione che introduce una evidente disparità di trattamento a danno della odierna ricorrente.

Infatti, il citato decreto ha previsto all'art. 1, comma 1, lettera g) una settima sezione della graduatoria nella quale sono stati collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di uno dei tre insegnamenti al secondo appello.

Differentemente, per ragioni che non si comprendono, all'art. 1, comma 1, lettera i) ha previsto una nona sezione, nella quale è stata inserita l'odierna ricorrente, dove sono stati collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di uno dei tre insegnamenti, ma hanno espresso il rifiuto del relativo punteggio, salvo poi "accettarlo" a seguito degli esiti del secondo appello.

Ebbene, mentre per gli appartenenti della settima sezione l'art. 1, comma 4, lettera g) ha previsto che venissero collocati nella graduatoria di merito nazionale secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio conseguito in uno dei tre esami di profitto (per il quale era stato ottenuto un punteggio superiore a 18/30), risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati; per quelli appartenenti alla nona sezione, come l'odierna ricorrente, l'art. 1, comma 4, lettera i) ha previsto la collocazione in graduatoria secondo l'ordine decrescente ottenuto dal punteggio conseguito e accettato in uno dei tre esami di profitto (per il quale era stato ottenuto un punteggio superiore a 18/30), senza l'incremento del coefficiente pari a 100 punti previsto per gli appartenenti alla settima sezione.

E' evidente, ictu oculi, la clamorosa disparità di trattamento atteso che entrambe le categorie (che infatti non avrebbero dovuto essere differenziate) risultano aver ottenuto in uno dei tre esami di profitto il punteggio superiore a 18/30, sicchè non si comprende perchè solo ad alcuni siano stati riconosciuti 100 punti aggiuntivi e non all'odierna ricorrente.

Se è vero che il sistema deve prevedere che i più capaci e meritevoli vengano ammessi al corso (nel nostro caso alla prosecuzione del corso), appare chiaramente discriminatorio che tra quanti abbiano superato il medesimo numero di esami di profitto venga differenziato il punteggio, premiando il fatto di aver conseguito alcuni di questi punteggi nel secondo appello, anziché nel primo.

Invero, ciò che rileva è l'esito degli esami sostenuti, non di certo in quale appello sia stato ottenuto il relativo punteggio, né – peraltro – si comprende per quale motivo debbano essere privilegiati quanti abbiano ottenuto il punteggio migliore nel secondo appello, piuttosto che nel primo.

E' appena il caso di rilevare che se anche all'odierna ricorrente fossero stati riconosciuti i 100 punti aggiuntivi (come previsti dall'art. 1, comma 4, lettera g) essa avrebbe ottenuto in graduatoria 119,40 punti, collocandosi a ridosso della posizione utile alla ammissione al secondo semestre, come risulta evidente dalla graduatoria pubblicata il 21 gennaio 2026, il che – tenuto conto che non tutti i posti disponibili sono stati assegnati come da successiva censura – potrebbe determinare l'ammissione della ricorrente al secondo semestre, anche se in altra sede.

Ciò posto, la procedura prevista dal Decreto n. 1115/2025 appare palesemente discriminatoria in pregiudizio della odierna ricorrente, con conseguente permanenza della stessa al corso de quo presso l'ateneo in cui si era iscritta ed ha frequentato il primo semestre e/o ammissione al secondo.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione della Legge 14/03/2025, n. 26 e del Decreto legislativo 15/05/2025, n. 71 — Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Carenza di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Fermo restando quanto sopra, peraltro, il Decreto n. 1115/2025 appare illegittimo anche sotto un altro profilo.

Come già evidenziato, infatti, l'attuale nuovo sistema di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, adottato per l'a.a. 2025/2026, si fonda sulla legge delega (Legge 14/03/2025, n. 26) che all'art. 2, comma 2, lettera d) prevede che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.

Il conseguente Decreto legislativo 15/05/2025, n. 71 prevede, infatti, all'art. 6 comma 1 che

l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

Pertanto, con Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025 all'art. 7 si era previsto che solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) potevano accedere alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso.

Ciò posto, l'originario sistema di accesso, così come previsto da fonti normative primarie, era subordinato al superamento di tutte e tre le prove del semestre filtro, con conseguimento dei relativi CFU e con una soglia minima fissata in 18/30 per ciascun esame.

Pertanto, il Ministero con il Decreto n. 1115/2025 nel tentativo di rimediare al fallimento del nuovo sistema, ha stravolto ex post i criteri di accesso alla graduatoria, in aperto contrasto con la normativa primaria sopra richiamata e, quindi, in assenza di potere, consentendo l'ingresso in graduatoria anche a candidati che non avevano conseguito negli esami la sufficienza in tutte le materie.

Appare evidente, ictu oculi, che la posticcia riforma della procedura di accesso, peraltro, quando la stessa era ancora in itinere si pone in aperto contrasto con la normativa richiamata in assoluta carenza di potere.

Ciò determina l'illegittimità dell'intera procedura di selezione, che quindi dovrà essere annullata tout court con conseguente permanenza della odierna ricorrente al corso de quo presso l'ateneo in cui si era iscritta ed ha frequentato il primo semestre.

III

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

La materia relativa all'accesso all'istruzione, come è noto, è coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

In particolare, il comma 5 dell'art. 33 sancisce il principio dell'autonomia universitaria.

Parallelamente, l'art. 6 L. 9.5.1989 n.168 ribadisce e specifica il principio dell'autonomia universitaria.

Ebbene, l'ennesimo nuovo sistema di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, inventato per l'a.a. 2025/2026, si fonda inizialmente su una legge delega (Legge 14/03/2025, n. 26) che all'art. 2 prevede espressamente, nel rispetto dell'autonomia delle università, che l'iscrizione al primo semestre

dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera, ma che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.

Di qui il primo evidente contrasto con la norma costituzionale e legislativa che prevedono e tutelano il principio di autonomia universitaria.

Se, infatti, è prevista la libera iscrizione al corso di laurea presso l'ateneo scelto dallo studente, la permanenza alla frequentazione in tale corso ed il relativo percorso accademico non può che essere di competenza esclusiva dell'ateneo stesso, proprio nel rispetto del principio di autonomia sopra richiamato.

In tale quadro, la previsione e la determinazione a livello ministeriale centralizzato della tipologia, dei contenuti, delle modalità e dei criteri di valutazione degli esami da sostenere da parte degli studenti ed, addirittura, la centralizzazione presso un ente esterno (CINECA) delle attività di correzione e valutazione di una vera e propria procedura concorsuale (si badi bene, non più un esame accademico di valutazione), nonché della creazione di una conseguente graduatoria unica nazionale, che determina il proseguimento o meno della carriera accademica dello studente e/o il trasferimento dello stesso presso altri atenei, non può che costituire una chiara violazione e lesione della predetta autonomia costituzionalmente garantita.

Invero, nel sistema ideato per questo anno accademico, essendo stata prevista con legge dello Stato la libera iscrizione al corso de quo - in una materia coperta da riserva di legge -, le articolazioni centrali, quali il Ministero o altri Enti centralizzati (vedi: CINECA), non possono più interferire nel percorso accademico oramai iniziato ed intrapreso dallo studente, sostituendosi al singolo ateneo nella determinazione dei contenuti dell'esame (domande), nella valutazione degli stessi ed addirittura determinando la cessazione e/o la decadenza della iscrizione dello studente o il suo trasferimento.

Accettando tale impostazione, non si vede per quale motivo il medesimo meccanismo non possa essere applicato a tutto il percorso accademico di ogni studente, prevedendolo anche per gli ulteriori esami per ogni anno accademico, relegando, in tal modo, le università alla sola attività di formazione (intesa come mero svolgimento delle lezioni).

E' evidente il palese contrasto con i principi costituzionali già richiamati.

Ovviamente, tali considerazioni permangono considerando anche gli ulteriori atti attuativi della riforma, già dettagliatamente indicata nella parte in fatto del presente ricorso, i quali (tra Decreto legislativo n. 71/25 ed i vari decreti Ministeriali) regolamentano in modo dettagliato e rigido le vicende del percorso formativo di ogni studente.

Ciò posto, risultando la normativa richiamata ed i provvedimenti conseguenti tutti in aperto contrasto con la Carta Costituzionale, gli stessi non potranno che essere disapplicati in parte de qua, con

conseguente illegittimità dei provvedimenti che impediscono alla odierna ricorrente di proseguire il proprio percorso accademico presso l'ateneo nel quale si era iscritta, risultando riservata al predetto ateneo ogni competenza in merito all'iter del predetto percorso di studi.

Diversamente opinando si rileva l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate, con conseguente rimessione alla Consulta della questione.

IV

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.

Da quanto sopra emerge anche una ulteriore incongruenza e, quindi, un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Infatti, a ben vedere, dapprima il sistema ha previsto l'iscrizione ai corsi aperta a tutti gli studenti presso l'ateneo scelto e, conseguentemente, la frequenza ai relativi corsi e ciò in conformità con quel principio di autonomia universitaria già richiamato, dall'altro lato, tuttavia, ha introdotto un sistema selettivo unificato a livello nazionale in termini di date, contenuti, procedure di valutazione, ecc., esautorando totalmente il ruolo degli atenei o relegandolo, al più, a meri luoghi di svolgimento di una prova di fatto concorsuale (si badi bene, non più un esame accademico di valutazione), per poi – attraverso provvedimenti postumi e posticci – riportare la valutazione della prosecuzione del percorso accademico nell'alveo della autonomia universitaria, attraverso le c.d. prove di recupero.

Il sistema così congeniato (peraltro modificato radicalmente in corso d'opera), di fatto ha introdotto nel corso dell'iter accademico già avviato di ogni singolo studente una procedura concorsuale accentrata volta ad operare, non solo una falciatura numerica degli studenti già iscritti, ma anche il loro trasferimento "d'ufficio" da un ateneo all'altro e/o da un corso all'altro (!)

E' evidente che tale sistema non può ritenersi conforme ai principi costituzionali già richiamati e che tale vulnus non potrà che essere riparato se non disapplicando quei provvedimenti (e/o norme) in contrasto con tali principi, con conseguente ammissione di tutti gli studenti già iscritti ab origine al corso di laurea de quo presso l'ateneo scelto, residuando a quest'ultimo ente la valutazione in merito alla prosecuzione o meno del percorso accademico dello studente attraverso gli esami/prove (anche di recupero).

In buona sostanza, disapplicando le norme ed i provvedimenti che escludono la ricorrente dalla possibilità di mantenere la propria iscrizione e svolgere al pari di altri le prove di recupero già previste

dall'art. 4 del Decreto n. 1115/2025 si sanerebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e si tutelerebbero gli interessi legittimi lesi dell'odierna ricorrente.

V

Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Violazione del principio dell'anonimato. Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Il sistema delineato dal Ministero per questo anno accademico con le illogicità, illegittimità e le violazioni in precedenza richiamate, rende ancora più rilevante la palese violazione del principio dell'anonimato che si è riscontrata nella procedura concorsuale nazionale.

Invero, come è noto, l'anonimato è volto a garantire che chi corregge la prova concorsuale non possa in alcun modo risalire all'identità del candidato.

Ciò è indispensabile in quanto nella prova concorsuale, come quella prevista nel caso de quo a seguito della quale è stata redatta una graduatoria unica nazionale, essendo i vari candidati in "gara" tra loro per ottenere un posto al corso ed all'ateneo prescelti, è fondamentale che, durante la fase di correzione, sia tecnicamente impossibile associare l'elaborato a un nominativo, anche solo in via potenziale.

Ebbene, la procedura ha previsto etichette adesive pretagliate, recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, destinate all'abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica dello studente precompilata contenenti i dati anagrafici degli studenti iscritti alle prove di esame.

In ciascun appello, prima dell'inizio di ciascuna prova, il Presidente della Commissione di esame ha proceduto all'identificazione e alla consegna delle schede anagrafiche precompilate e, quindi, alla consegna dei plichi per l'esame a ciascun candidato.

Ogni plico ha contenuto: a) i fogli con le domande relative a ciascuna prova di esame recanti il codice identificativo del plico nonché n. 2 fogli dedicati alla minuta; b) un modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico; c) un foglio sul quale è apposto il codice identificativo del plico nonché l'indicazione dell'università e dell'insegnamento a cui si riferisce ciascuna prova d'esame.

Il testo originario del punto 16 del secondo allegato al D.M. 30 maggio 2025, n. 418 è stato modificato dal successivo Decreto Ministeriale n. 754 del 20-10-2025 nel modo seguente (in corsivo il testo sostituito, in neretto le modifiche): *"Ogni studente, ~~al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo~~ all'inizio di ciascun appello, appone una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica. Lo studente provvede ad apporre le altre tre etichette, al termine di ciascuna prova d'esame, una su ciascun modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle ~~etichette della coppia scelta~~*

quattro etichette. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica ~~e al modulo~~ **e a ciascun modulo** risposte.

A conclusione di ~~queste operazioni~~ **ciascuna prova di esame**, lo studente inserisce ~~la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno~~ **il modulo risposte, con attaccata l'etichetta adesiva di associazione**, nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo.”.

Nel sistema adottato per il test di accesso, pertanto, sul modulo delle risposte e sulla scheda anagrafica del candidato è presente il medesimo codice numerico.

Questo codice, pur non riportando direttamente il nome del candidato, costituisce un elemento di riconducibilità, perché consente – almeno in astratto – di associare l'elaborato alla scheda anagrafica.

Ebbene, la presenza dello stesso codice su elaborato e su scheda anagrafica ha reso tecnicamente possibile la ricostruzione dell'identità del candidato nella fase di correzione, anzi già durante lo svolgimento delle prove di esame, specialmente alla luce delle modifiche introdotte all'originario sistema

Infatti, come sopra evidenziato, il testo originario del punto 16 del secondo allegato al D.M. 30 maggio 2025, n. 418 è stato modificato dal successivo Decreto Ministeriale n. 754 del 20-10-2025 e, mentre originariamente era previsto che il candidato scegliesse una coppia di etichette adesive al termine di ciascuna prova di esame e le apponesse sulla scheda anagrafica e sul modulo, con la modifica e nel sistema poi effettivamente utilizzato è stato previsto, invece, che il candidato apponesse **all'inizio di ciascun appello una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica.**

In buona sostanza, da un lato (secondo il punto 12 del secondo allegato del D.M. 30 maggio 2025), n. 418), in ciascun appello, **prima dell'inizio di ciascuna prova**, il Presidente della Commissione ha proceduto all'identificazione ed alla consegna delle schede anagrafiche precompilate; dall'altro lato, in base al testo modificato del punto 16 del secondo allegato al D.M. 30 maggio 2025, n. 418, il candidato, **sempre all'inizio di ciascun appello**, ha apposto una delle quattro etichette adesive identiche, fornite dalla commissione, sulla scheda anagrafica; infine, al termine di ciascuna prova, il candidato ha provveduto ad apporre le altre tre etichette su ciascun modulo risposte.

Da quanto sopra, appare evidente, che per tutta la durata della prova sulla postazione di ciascun candidato sia stata presente la scheda anagrafica ad esso intestata con applicata sopra l'etichetta alfanumerica univoca, che poi è stata apposta anche sui moduli di risposta.

In buona sostanza, per tutta la durata delle prove di esame (che lo si ricorda durano 45 minuti ciascuna: cioè due ore e 15 minuti almeno) l'accoppiata del nominativo del candidato ed il codice alfanumerico univoco identificativi del compito è stato ben visibile a tutti o, comunque, agli addetti della procedura selettiva, ai membri delle commissioni ed a terzi presenti nelle aule.

Ciò costituisce una palese violazione del principio dell'anonimato.

Del resto, sul punto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è già espresso (sentenza n° 330 del 20.04.2015), affermando che quando il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, può consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato, ciò è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va garantita in astratto, senza necessità di prova concreta della sua violazione.

Parimenti, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n° 26 del 20.11.2013 ha affermato che *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte [...] costituisce il diretto portato del principio di uguaglianza nonché specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione”* con la conseguenza che *“una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure una radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”*.

Pertanto, anche solo un'ipotetica conoscenza dei candidati è di per sé idonea alla violazione del principio dell'anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza – non essendo necessario l'accertamento di un'effettiva e concreta lesione in sede di correzione.

In buona sostanza, la sola “probabilità” che le modalità di espletamento delle prove concorsuali siano in grado di inficiare la necessaria imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

La violazione dell'anonimato, quindi, non richiede la dimostrazione di un abuso, ma deriva dalla semplice possibilità di identificazione.

VI

Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di “par condicio” e trasparenza.

Come è noto, atteso che le notizie sono state riportate in tutti gli strumenti di comunicazione e di stampa, che ci si riserva di produrre nel corso del giudizio, durante lo svolgimento dell'esame sono state raccolte immagini e segnalazioni che hanno documentato come vi sia stata la possibilità di fotografare o acquisire parti della prova, in un contesto caratterizzato da controlli disomogenei tra sedi e da una vigilanza spesso insufficiente.

Non si è trattato di episodi isolati, ma di situazioni riscontrate in più contesti territoriali. Alcune immagini del compito sono circolate sui social network addirittura il giorno della prima prova del semestre filtro.

Le fotografie circolate ritraggono parti del test durante lo svolgimento dell'esame.

Secondo le regole ufficiali, ai candidati non era consentito introdurre o utilizzare dispositivi di ripresa, ma – di fatto – negli atenei nessun controllo materiale e tecnologico (metal detector e/o scanner) è stato utilizzato a differenza di quanto normalmente è previsto in tutte le procedure concorsuali.

I messaggi, i commenti e le segnalazioni circolati sui social network e nelle chat accolgono testimonianze spontanee di candidati che descrivono assenza o inadeguatezza dei controlli, utilizzo di telefoni cellulari, possibilità di comunicare durante la prova e comportamenti non sanzionati in diverse sedi d'esame.

Si tratta di contenuti diffusi pubblicamente o trasmessi in forma privata, provenienti da contesti territoriali differenti, che restituiscono un quadro coerente di vigilanza disomogenea e non uniforme.

Indipendentemente dalla loro valutazione individuale, la quantità, la convergenza e la contemporaneità di queste segnalazioni pongono un problema oggettivo di affidabilità del sistema di controllo adottato durante la prova.

Nonostante ciò e l'attenzione mediatica, nemmeno in vista del secondo appello sono state adottate misure correttive efficaci.

In particolare, durante la seconda prova, le criticità sono apparse ancora più evidenti, dimostrando come le vulnerabilità già segnalate non solo non siano state sanate, ma in alcuni casi si siano aggravate.

Anche durante la seconda prova era possibile comunicare dall'esterno e richiedere supporto sui contenuti dell'esame.

A ciò si aggiunge che i dati statistici sull'esito della prova (concorsuale) dimostrano come vi siano stati andamenti anomali tra una sede e l'altra, incompatibili con una selezione svolta in condizioni uniformi.

VII

Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE — Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di “par condicio” e trasparenza.

Alcune domande del test sono risultate errate e/o ambigue.

In particolare, nella domanda 28¹ “ci sono due sviste gravi: la densità del legno e dell'acqua infatti non è di 800 e 1000 kg per cm cubo ma per metro cubo.

¹ “Una zattera di legno (densità 800 kg/cm³) che ha base quadrata di lato 4m e altezza 50 cm galleggia sull'acqua (densità 1000 kg/cm³). Quale è il massimo peso (espresso in N) con cui si può caricare la zattera senza che affondi?”

L'altra imprecisione riguarda la domanda 10, in cui due delle cinque risposte erano uguali (e corrette), come ha riconosciuto anche il Ministero.

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quelli sopra indicati, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della intera selezione.

Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"* (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio, secondo cui *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, 838).

VIII

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Per assicurare che il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, non sia leso al punto tale da comprometterne la stessa essenza e venga privato della sua efficacia, l'Ordinamento impone il rispetto di due criteri che si riferiscono:

- a) alla valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario;
- b) al fabbisogno della società riguardo a una particolare professione.

Nell'ambito di tale contesto, l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli Atenei in complessivi 17.828.

In particolare, per il corso di laurea in medicina e chirurgia il Ministero ha ritenuto *"in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e*

di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca”.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

Al di là di una formalistica, generica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero, non si rinviene attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi puntuale e accurata degli stessi che avrebbe dovuto essere svolta attraverso un'indagine rigorosa e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti iscrivibili con parametri certi ed inequivocabili.”

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbe essere liberi ed aperti a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi tollerare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Pertanto, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di evitare che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e

non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli Atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando ed evidenziando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie "effettive" capacità ricettive.

A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa, senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli Atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive in parola.

Tuttavia, da un lato, quando tali posti "abbandonati" vengono messi a disposizione di iscritti al medesimo corso di altri atenei (art. 2, comma 2), ciò non determina una completa occupazione delle risorse disponibili, atteso che si tratta di meri trasferimenti di sede; dall'altro lato, gli stringenti parametri imposti dagli atenei in tema di crediti formativi per l'accoglimento delle relative domande determinano che non tutti i posti liberati siano coperti, mentre tale tasso di abbandono dovrebbe essere posto alla base di una maggiore disponibilità di posti al primo anno di corso per permettere l'accesso ad una maggiore platea di candidati.

Secondo l'ultimo studio disponibile pubblicamente costituito dal Rapporto Biennale 2018 (Tab. I.1.3.12) dell'ANVUR il tasso di abbandono nei corsi a ciclo unico di Area 6 (scienze mediche) è stato pari mediamente (ad es. anno 2009/2010) al 4,2% al quinto anno, al 4,8% al sesto anno ed al 7,7% al settimo anno a fronte di un tasso di laureati rispettivamente del 1,5%, del 56,4% e del 71,3% degli ancora iscritti al rispettivo anno (parametrato alla coorte di posti messi a disposizione quest'anno (14.332), l'abbandono al V anno corrisponderebbe a 602 posti liberati, al VI anno 648 posti liberati e al VI anno 287 posti liberati, per un totale di 1.537 posti che statisticamente si potrebbero liberare nel corso di 7 anni accademici (durata media del corso per gli iscritti) e che solo in minima parte verrebbero ricoperti da iscritti provenienti da altri corsi (atteso che gli iscritti al medesimo corso in altre sedi non determinano una modifica del dato trattandosi di meri trasferimenti). Si pensi che (Tab. I.1.3.5 del predetto rapporto) l'abbandono del sistema universitario già tra I e II anno di corso, per Area CUN negli anni dal 2011 al 2016 è stato mediamente pari all'1,2% fino ad arrivare all'1,5% (che parametrato ai posti di quest'anno sarebbe pari a 171 unità).

IX

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della

Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Secondo il punto 15 dell'allegato 1 del Decreto n. 1115/2025 prevede che gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi.

In buona sostanza, il sistema, come delineato dal Ministero, successivamente al 28 gennaio 2026 non prevede la possibilità di ulteriori scorrimenti, ma nel caso vi siano dei posti ancora vacanti residui questi verrebbero utilizzati solamente per trasferimenti da ateneo ad ateneo.

Va da sé che tale previsione determina che non tutti i posti messi a disposizione vengano ricoperti.

Ebbene, per le considerazioni già espresse in precedenza, atteso che le restrizioni numeriche poste all'accesso ai corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbero essere liberi ed aperti a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi, a garanzia del fatto che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Corte Cost., sent. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE), risulta evidente che la mancata copertura dei posti indicati come disponibili in base alla capacità ricettiva degli atenei si pone ex se in aperto contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati.

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate, che appaiono di certo idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di iscrizione con riserva o di mantenimento dell'iscrizione in sovrannumero al corso "de quo", essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014).

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiari illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale**, ammettendo la ricorrente al corso di laurea ove ha si è iscritto ed ha svolto il primo semestre filtro o, in alternativa, presso gli altri Atenei via via indicati; **in via subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi", liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese in favore del legale antistatario.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- degli elaborati delle prove della ricorrente;
- del verbale con il quale sono state scelti i quesiti e le risposte alternative da fornire, nonché con il quale sono stati determinati i coefficienti di equalizzazione;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le singole sedi.

Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Avv. Marco Tortorella"

I controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26,.

Si allegano le relative graduatorie contenenti l'elenco nominativo degli stessi

Con ordinanza n. n. 2254/2026 del 17 aprile 2026, che si allega, il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

In particolare, la predetta ordinanza ha previsto quanto che la pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

La predetta ordinanza ha, altresì, previsto:

- che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria;
- l'Amministrazione resistente:
 - 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
 - 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
 - 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- inoltre e pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova

del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

ALLEGATI:

- 1) Ordinanza n. n. 2254/2026 del 17 aprile 2026;**
- 2) ricorso;**
- 3) graduatoria_8_1_26;**
- 4) graduatoria_21_1_26**
- 5) graduatoria_28_1_26**

Avv. Marco Tortorella